

Condizioni del servizio

Autenticazione di firme, copie e fotografie

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti i cittadini italiani o comunitari maggiorenni, che devono essere muniti di un documento di identità in corso di validità.

Per i minorenni o per i soggetti interdetti la sottoscrizione sarà effettuata da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore.

I cittadini non comunitari possono rendere la dichiarazione **solo se i fatti sono verificabili presso una Pubblica Amministrazione italiana o della Comunità Europea.**

Descrizione

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) e atti di delega

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) è una dichiarazione che società o Enti privati (banche, assicurazioni ecc.) possono richiedere per documentare stati, fatti o qualità personali.

Sottoscrivendola, ci si assume la responsabilità di quanto dichiarato e se ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace, come previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000.

Presso l'Ufficio Anagrafe possono essere autenticate le firme in calce a:

- istanze e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare a privati (es. banche, assicurazioni);
- istanze e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare per la riscossione di benefici economici da parte di terzi (es. deleghe alla riscossione della pensione, benefici e compensi economici, ecc...).

Per poter ottenere l'autenticazione, **il documento da autenticare deve essere firmato dal diretto interessato allo sportello di fronte all'Ufficiale di Anagrafe.**

L'autentica non prevede nessuna valutazione del contenuto dell'atto e delle dichiarazioni. **Serve soltanto a confermare l'identità della persona che firma, attraverso un documento di riconoscimento valido.**

La sottoscrizione delle istanze e delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rivolte ad una pubblica amministrazione o a gestori ed esercenti un pubblico servizio **non deve essere autenticata** (unica eccezione: atti presentati per la riscossione di benefici economici da parte di terzi).

L'unica valutazione che viene fatta dall'Ufficiale di Anagrafe sul contenuto è quella relativa alla sua competenza ad autenticare la firma. **Infatti presso il Servizio Anagrafe non è possibile autenticare dichiarazioni contenenti:**

- dichiarazioni future
- dichiarazioni d'impegno
- accettazioni o rinunce d'incarico
- procure
- scritture private
- dichiarazioni a contenuto negoziale regolate dal codice civile

Per autenticare questo tipo di dichiarazione, l'autorità competente **è il notaio**.

Autenticazione di firma degli atti di vendita di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

Sono autorizzati ad autenticare le firme degli atti sopra evidenziati, oltre ai notai, gli Uffici Comunali ed i titolari degli sportelli telematici dell'automobilista di cui all'art. 2 del D.P.R. 19/09/2000, n 358 e cioè i titolari delle delegazioni ACI e delle imprese di consulenza automobilistica, oltre che gli Uffici provinciali della motorizzazione e gli uffici provinciali dell'ACI che gestiscono il PRA.

Per far autenticare la propria firma il proprietario maggiorenne del veicolo deve presentarsi personalmente in Comune con il certificato di proprietà del veicolo compilato nelle parti relative a "acquirente" e "venditore", indicando il prezzo di vendita.

Il venditore proprietario del veicolo deve firmare la dichiarazione di vendita davanti all'Ufficiale d'Anagrafe incaricato. Se il veicolo non è intestato a una persona fisica ma a una società, la firma deve essere apposta dal titolare o dal legale rappresentante della società che dovrà comprovare il suo titolo con idonea documentazione.

Non è quindi necessaria la presenza dell'acquirente.

L'autentica è effettuata sul retro del certificato di proprietà del veicolo da vendere, nell'apposito riquadro T. **L'autentica non prevede nessuna valutazione del contenuto dell'atto e delle dichiarazioni:** serve solo a confermare l'identità del venditore che firma, attraverso un documento di riconoscimento valido.

La pratica deve essere poi presentata al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per registrare il passaggio di proprietà e aggiornare la carta di circolazione. Il termine di presentazione, per non incorrere in sanzioni, è di 60 giorni dalla data dell'autentica di firma.

L'autentica di firma può essere anche eventualmente eseguita da:

- sportelli telematici dell'automobilista (STA)
- un notaio.

Ci si può rivolgere anche in un Comune diverso da quello di residenza del venditore.

ATTENZIONE : L'autentica di firma sul certificato di proprietà può essere fatta solo se il proprietario è in vita. In caso contrario, è necessario rivolgersi a un notaio.

Dal 5 ottobre 2015, il Certificato di Proprietà viene rilasciato dal PRA esclusivamente in modalità digitale sostituendo progressivamente, per le formalità richieste dalla suddetta data in poi, l'attuale documento cartaceo. Se si è in possesso di un CDPD e si deve effettuare una formalità al PRA occorre rivolgersi a uno [Sportello Telematico dell'Automobilista](#).

Per maggiori informazioni consulta la pagina web:

<https://www.aci.it/>

Autentica di copie

Per l'autentica di copie, totali o parziali, da parte dell'Ufficiale di Anagrafe **non è previsto alcun limite di competenza**, a differenza di quanto previsto dalla normativa per quanto riguarda le sottoscrizioni.

L'unico vincolo consiste nel fatto che **occorre partire dall'originale dell'atto o del documento, non è ammessa la copia di copia**. Pertanto la mancata esibizione del documento originale ne impedisce l'autentica.

Nel caso in cui non vi sia la certezza assoluta che il documento mostrato in visione sia effettivamente un originale, o se la copia non risultasse identica all'originale, l'autentica non potrà essere effettuata.

Il funzionario incaricato dell'autenticazione pertanto si limita a ricevere una copia, verificare che sia identica al documento originale e che sia completa (ad esempio potrebbero esserci scritte a matita o comunque più leggere che non compaiono nella copia), quindi procedere a dichiararla autentica.

Limitandosi a dichiarare che la copia è uguale all'originale, non vi sono limiti a procedere **anche su un documento redatto in lingua straniera**, purché si sia sicuri che la copia è identica.

Se il documento è composto da più fogli verrà siglato ogni singolo foglio.

Legalizzazione di fotografie

La legalizzazione di fotografia è l'attività con cui si mettono in relazione fotografia e dati anagrafici di una determinata persona.

Vengono autenticate solo foto dirette alle pubbliche amministrazioni per ottenere il rilascio di: passaporto, licenze di caccia, pesca, porto d'armi, ecc.

Non vengono autenticate foto per uso scolastico.

La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali **non è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo.**

L'interessato può rivolgersi ad un qualsiasi Comune, anche diverso da quello di residenza.

Documentazione da presentare:

Portare un documento di riconoscimento e una fotografia recente (per i minori occorre la presenza di uno dei genitori con documento di riconoscimento).

Costi: 0,26 € diritti di segreteria

Quietanze liberatorie assegni

L'autentica di firma sulla quietanza liberatoria di un'assegno è un servizio rivolto a coloro che hanno ricevuto un assegno insoluto, ma poi sono stati risarciti.

La quietanza liberatoria per assegno senza provvista è una dichiarazione con cui il creditore conferma che chi ha emesso l'assegno ha saldato il suo debito, al fine di evitare l'attivazione della procedura di protesto per il debitore. La liberatoria deve essere presentata entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell'assegno.

Il soggetto che dichiara di aver ricevuto il pagamento può chiedere all'Ufficio Anagrafe l'autentica della propria firma sulla dichiarazione di quietanza già compilata. **La firma sulla dichiarazione deve essere apposta davanti al funzionario comunale incaricato dell'autentica.**

Documentazione relativa a procedure di adozione

Le autentiche richieste **per procedure inerenti le adozioni internazionali** sono soggette alla normativa generale sulle autentiche, e i funzionari comunali sono autorizzati ad autenticare **solo determinate tipologie di atti o sottoscrizioni.**

Questa possibilità rappresenta un'eccezione nel panorama normativo che prevede, in generale, l'autorizzazione per i pubblici ufficiali comunali ad autenticare unicamente copie e sottoscrizioni di istanze o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sulla base di quanto stabilito dal D.P.R. n.445/2000.

In particolare l'Ufficiale di Anagrafe, nell'ambito delle procedure di adozione, può autenticare la firma posta in calce *"al consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, proposto dall'autorità straniera, da parte degli aspiranti all'adozione"*.

Costi: Le autentiche effettuate presso il Comune ad uso adozione sono esenti da imposte e diritti di segreteria.

Come fare

Puoi PRENOTARE UN APPUNTAMENTO presso l'Ufficio Anagrafe con una delle seguenti modalità:

- registrandosi e prenotando in autonomia tramite il sito del Comune di Pinerolo tramite lo "[Sportello Virtuale](#)"
- telefonando al numero 0121 361 201 (servizio "Anagrafe Prenotazioni")

Cosa serve

Per poter ottenere l'autenticazione della firma apposta alla tua dichiarazione dovrai presentare:

- documento da autenticare o legalizzare (dichiarazione, istanza, fotografia o certificato di proprietà del veicolo)
- documento d'identità dell'interessato o degli interessati
- n. 1 marca da bollo da 16,00 € (*non dovuta per la legalizzazione delle fotografie o per le autentiche ad uso adozione*)
- 0,52 € per il pagamento dei diritti di segreteria (*0,26 € per la legalizzazione delle fotografie; non dovuta per le autentiche ad uso adozione*)

Cosa si ottiene

L'autentica della firma posta sulla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sull'istanza o sull'atto di compravendita del veicolo, oppure la legalizzazione della fotografia.

L'autentica di firma amministrativa **ha unicamente lo scopo di attestare che la firma sul documento è stata apposta da una determinata persona**, e non quello di controllare o attestare la veridicità di quanto contenuto dell'atto che rimane sotto la responsabilità del dichiarante.

Tempi e scadenze

Testo

Il servizio viene reso allo sportello, su appuntamento.

Costi

I costi per il servizio di autenticazione sono:

- n. 1 marca da bollo da 16,00 € (*non dovuta per la legalizzazione delle fotografie o per le autentiche ad uso adozione*)
- 0,52 € per il pagamento dei diritti di segreteria (*0,26 € per la legalizzazione delle fotografie; non dovuta per le autentiche ad uso adozione*)

Accedi al servizio

Collegamento

Puoi prenotare un appuntamento anche telefonando al numero 0121 361 201 (servizio "Anagrafe Prenotazioni")

Vincoli

La firma sulla dichiarazione deve essere apposta **davanti al funzionario comunale** incaricato dell'autentica.

Presso il Servizio Anagrafe in ogni caso **non è possibile autenticare dichiarazioni contenenti:**

- dichiarazioni future
- dichiarazioni d'impegno
- accettazioni o rinunce d'incarico
- procure
- scritture private
- dichiarazioni a contenuto negoziale regolate dal codice civile

Per autenticare questo tipo di dichiarazione, l'autorità competente è il notaio.